

L'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, rende obbligatoria la presentazione delle giustificazioni preventive dell'offerta, affidando alla lex specialis di gara la definizione delle relative modalità di presentazione e, quindi, i loro requisiti formali e contenutistici. In tale prospettiva, non possono ritenersi illegittime le regole della procedura ad evidenza pubblica richiedenti a pena di esclusione la presentazione delle giustificazioni preventive, giacché tale richiesta non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa, sia nazionale che comunitaria; al contrario detta richiesta è ragionevole, non comporta un onere documentale incongruo ed eccessivo e risponde a finalità di accelerazione e semplificazione della procedura, essendo garanzia di serietà dell'offerta, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post, anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione dell'offerta ed assicurando perciò una reale responsabilità dell'impresa circa le condizioni di gara.